



Servizio Organi Collegiali
e Strutture Dipartimentali

Decreto n.	Oggetto
Pavia, data del protocollo Titolo: I Classe 9 Fascicolo n. 7/2020	Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (CEL)

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in sede di contrattazione decentrata in data 11/11/2019;

VISTE le delibere del Senato Accademico, in data 20/01/2020, e del Consiglio di Amministrazione, in data 24/01/2020, di istituzione della "Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (CEL)" e di approvazione del relativo Regolamento;

DECRETA

l'emanazione del **Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (CEL)**, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il predetto Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
prof. Francesco Svelto

Documento firmato digitalmente

DG/PM/ga

Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (CEL)

Art. 1 – Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e CEL

1. La Consulta del personale tecnico e amministrativo e CEL è una Commissione consultiva di Ateneo con funzioni anche propositive sulle linee di indirizzo relative alle politiche organizzative, gestionali e formative del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, e fatte salve le prerogative del Direttore Generale e delle Rappresentanze sindacali sulle materie a quest'ultime affidate dalla contrattazione collettiva.
2. La Consulta è elettiva, in quanto organismo di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 2 – Materie di competenza

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Consulta ha facoltà di esprimere parere in merito a:
 - documenti di organizzazione e di programmazione, con riferimento alla loro influenza sulle politiche di gestione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici
 - regolamenti e criteri per l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo
 - forme di lavoro flessibile
 - *welfare* aziendale
 - politiche riguardanti formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo e collaboratore esperto linguistico
 - richieste del Rettore, del SA, del CdA e del DG, su qualsiasi materia di interesse del personale tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico.
2. La Consulta può formulare proposte:
 - in merito al miglioramento delle procedure amministrative e all'innovazione dei processi gestionali
 - sui piani di aggiornamento e formazione professionale (e li trasmette al Direttore Generale o al ProRettore)
 - inerenti le attività nei settori *welfare*, della cultura, dello sport e del tempo libero
 - al Comitato Unico di Garanzia sul tema del benessere organizzativo e sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo
 - sull'organizzazione di eventi istituzionali di divulgazione delle risultanze delle attività svolte
 - sui servizi tecnici funzionali alla didattica e alla ricerca
3. Le proposte formulate dalla Consulta saranno sottoposte agli Organi di Ateneo per quanto di competenza.

Art. 3 Composizione

1. La Consulta è composta da quindici membri appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo e ai collaboratori ed esperti linguistici, eletti dalle rispettive categorie. La composizione della Consulta deve garantire la rappresentatività delle strutture dell'Ateneo. Pertanto, almeno cinque dei componenti eletti dovranno afferire ad un dipartimento, garantendo la rappresentatività delle macro-aree di Ateneo.
2. I membri della Consulta eleggono al loro interno il Coordinatore che convoca e presiede le sedute e rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Ateneo.

Art. 4 Durata del mandato

1. I membri della Consulta restano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico-amministrativo e CEL, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti, nel rispetto della sequenza di cui al successivo art. 7, e in mancanza, per numero decrescente di preferenze. In caso di esaurimento della lista dei votati, la Consulta funzionerà a componenti ridotti.

Art. 5 – Incompatibilità

1. La carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali in sede di contrattazione decentrata.
2. Qualora un componente venga eletto contemporaneamente come rappresentante sia in Senato Accademico che nella Consulta del personale tecnico amministrativo e CEL, dovrà optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti. Decorso tale termine verrà nominato componente del Senato Accademico.

Art. 6 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico.

Art. 7 – Proclamazione degli eletti

1. L'elezione dei rappresentanti avverrà secondo la sequenza:

- a) individuazione dei cinque rappresentanti più votati afferenti ai Dipartimenti, uno per ciascuna Area scientifica;
- b) verifica del requisito di rappresentanza di area di inquadramento del personale e, se non già soddisfatto da a), individuazione del rappresentante appartenente alle aree di inquadramento non rappresentate, con il maggior numero di preferenze;
- c) verifica del requisito di rappresentanza delle Aree dirigenziali e, se non già soddisfatto da b), individuazione, per ogni Area dirigenziale, del personale con maggior numero di preferenze;
- d) individuazione dei restanti rappresentanti senza distinzione, ordinati per numero di preferenze decrescente.

Art. 8 – Funzionamento

1. Le decisioni della Consulta vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.
2. Ove ritenuto necessario, su invito del Coordinatore, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in Senato Accademico.
3. Il Regolamento che dispone le norme relative al funzionamento interno della Consulta è deliberato dall'organo medesimo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e sottoposto all'approvazione dei competenti organi di Ateneo.
4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento, per tutto quanto attiene al funzionamento della Consulta si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo, in particolare al Titolo III – Funzionamento degli Organi Collegiali, e alla prassi adottata per il Consiglio degli Studenti.
5. La Consulta, nello svolgimento della propria attività si attiene ai principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, provvedendo alla diffusione delle informazioni e dei dati a propria disposizione, anche per via telematica. L'Amministrazione garantisce l'autonomia dell'organo e gli strumenti per il suo funzionamento.

Art. 9 Norma transitoria

1. In prima applicazione, nelle more delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, la composizione della Consulta è determinata sulla base delle manifestazioni di interesse a farne parte, pervenute all'Amministrazione entro il termine stabilito con apposito atto.
2. Qualora il numero degli interessati fosse superiore al numero dei componenti previsti, la designazione sarà effettuata dal Senato Accademico sulla base dei seguenti criteri:
 - esperienza maturata negli ambiti di competenza della Consulta come definiti all'art. 2



Servizio Organi Collegiali
e Strutture Dipartimentali

- rappresentatività delle strutture dell'Ateneo, come definita all'art. 3, e delle aree di inquadramento del personale
- a parità di requisiti precedentemente indicati, varranno nell'ordine: maggiore anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.